



Milano, 28 gennaio 2022

A tutte le Agenzie di Tutela della Salute (ATS)  
del territorio di Regione Lombardia

via pec ai seguenti indirizzi:

[protocollo@pec.ats-bg.it](mailto:protocollo@pec.ats-bg.it) ATS Bergamo  
[protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it) ATS Brescia  
[protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it) ATS Brianza  
[protocollogenerale@pec.ats-milano.it](mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it) ATS Milano  
[protocollo@pec.ats-insubria.it](mailto:protocollo@pec.ats-insubria.it) ATS Insubria  
[protocollo@pec.ats-montagna.it](mailto:protocollo@pec.ats-montagna.it) ATS della Montagna  
[protocollo@pec.ats-pavia.it](mailto:protocollo@pec.ats-pavia.it) ATS Pavia  
[protocollo@pec.ats-valpadana.it](mailto:protocollo@pec.ats-valpadana.it) ATS Val Padana

Alla c.a. dei rispettivi dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria (DIPS), ovvero altro dipartimento/ufficio competente in materia di autorizzazione per le strutture sanitarie

Anticipata via email ai seguenti indirizzi:

[dipartimento.igiene@ats-brianza.it](mailto:dipartimento.igiene@ats-brianza.it)  
[dipartimentoprevenzione@ats-milano.it](mailto:dipartimentoprevenzione@ats-milano.it)  
[sispmicentro@ats-milano.it](mailto:sispmicentro@ats-milano.it)  
[dips.va@ats-insubria.it](mailto:dips.va@ats-insubria.it)  
[dipartimento.ips@ats-insubria.it](mailto:dipartimento.ips@ats-insubria.it)

**Oggetto: Apertura studio professionale - Comunicazione inizio attività ex DGR n.VII/5724 del 27.07.2001 - Requisiti strutturali e tecnologici degli studi professionali**  
**Con riferimento all'esercizio dell'attività di psicologo e psicoterapeuta**

Si formula la presente in quanto sono emerse, a seguito di segnalazioni da parte di nostri iscritti, grave criticità con riferimento all'applicazione della normativa nazionale e regionale per l'apertura degli studi professionali degli esercenti attività sanitaria e relativi ai requisiti tecnologici e strutturali.

PREMESSO CHE

- La professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al D.Lgs CPS n.233/1946, ratificato dalla Legge 561/1956. L'inserimento dello psicologo tra le professioni sanitarie è intervenuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, L. 3/2018 (Riforma sanitaria);



- La valenza sanitaria dell'attività dello psicologo, ad ogni modo, era già riconosciuta dalla normativa, benché solo con la riforma di cui alla L 3/2018 il riconoscimento tra le professioni sanitarie è divenuto espresso;
- L'Ordine degli Psicologi della Lombardia è ente competente a livello regionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute, tra le cui attribuzioni vi è la tutela del titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta (Legge n.56/1989);

#### RITENUTO INOLTRE CHE

- Con il DPR 14 gennaio 1997 è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, atto che individua, pertanto, i requisiti minimi richiesti su tutto il territorio nazionale;
- Con Dgr n. VII/3312 del 2.02.2001 la Giunta di Regione Lombardia ha deliberato di non procedere *"all'introduzione di requisiti minimi autorizzativi integrativi rispetto a quelli previsti dal Dpr 14 gennaio 1997"*(art. 2 della Delibera);
- Con Dgr n. VII/5724 del 27.07.2001 la Giunta di Regione Lombardia ha deliberato che *"Gli studi professionali dove le prestazioni erogate non determinino procedure diagnostiche terapeutiche di particolari complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, rientrano in quella tipologia di attività sanitaria per la quale non è previsto il vincolo normativo dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 4 L.R. 15/99"* (art. 1 della Delibera), stabilendo altresì che *"Per detti studi professionali, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla Asl competente dell'inizio attività, nulla viene innovato circa l'applicazione dei regolamenti edilizi comunali e della normativa di sicurezza vigente, solamente ripresa nei requisiti tecnologici generali di cui al Dpr 14 gennaio 1997"* (art. 2 della Delibera);
- Con la Delibera di cui al punto precedente gli adempimenti per l'apertura degli studi professionali per l'esercizio di professioni sanitarie sono sottoposti al solo **obbligo di comunicazione alla ATS competente per territorio e al possesso dei requisiti generali di cui al DPR 14 gennaio 1997.**

Tutto ciò premesso si è constatato che sul territorio di Regione Lombardia **vi è un'applicazione non uniforme circa l'individuazione dei requisiti strutturali e**



**tecnologici da allegare alla comunicazione di inizio attività di cui al Dgr VII/5724/2001.**

Presso i siti web istituzionali di alcune ATS del territorio di Regione Lombardia, sono consultabili i requisiti strutturali e tecnologici richiesti per i quali sono state redatte delle linee-guida interne, ovvero sono desumibili dalla modulistica allegata.

Anche le segnalazioni pervenute dagli iscritti, esercenti in varie parti del territorio regionale, confermano l'assenza di un'uniformità e la specificità degli adempimenti richiesti da parte di talune ATS.

Alcune delle suddette specifiche risultano con ogni evidenza inconferenti alle esigenze proprie dell'attività di psicologo e psicoterapeuta, apparendo un'acritica trasposizione di quanto definito con riferimento alla prestazione sanitaria tipica del medico e del professionista paramedico.

A titolo esemplificativo, si è riscontrato che tra i requisiti strutturali è richiesta la dotazione di **lavabo con rubinetteria a comando non manuale presso la sala visite**. Altresì è richiesta la pavimentazione e il rivestimento delle **pareti perimetrali in materiale impermeabile idoneo per la igienizzazione e sanificazione**.

Tuttavia, i requisiti strutturali ritenuti necessari per la prevenzione e igiene nello svolgimento dell'attività medica non possono altrettanto ritenersi idonei e necessari nei riguardi della prestazione tipica dello psicologo e dello psicoterapeuta, professionisti sanitari, forse gli unici non dell'area medica, che non interagiscono in nessuna misura con la sfera fisica del paziente.

Le specifiche richieste, pertanto, appaiono un ingiustificato e incomprensibile aggravio negli adempimenti del professionista per l'apertura dello studio professionale, talvolta tali da risultare **ostativi e proibitivi, impedendo di fatto l'esercizio della professione**.

Ciò che preme rilevare è che l'individuazione di specifici requisiti da parte delle ATS non risulta essere correlato ad un altrettanto specifica disposizione o previsione della normativa vigente.

**La normativa applicabile sui requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, infatti rimanda sostanzialmente alle disposizioni di cui al DPR 14.01.1997 con esclusivo riferimento ai requisiti generali della norma citata, vevoli per tutte le strutture sanitarie.**

La norma di riferimento, dalle nostre risultanze, **non individua specifiche puntuali che giustifichino la perentorietà delle richieste di adempimento** formulate da taluni enti di competenza, senza possibilità di adeguare



l'individuazione dei requisiti necessari, avuto riguardo della prestazione tipica erogata per la tipologia di professione.

**Pertanto sussiste la necessità e urgenza di un confronto, onde riprendere contezza del disposto normativo.**

Ciò al fine di individuare quelle specifiche che effettivamente sono l'adempimento a espresse disposizioni di Legge o regolamentari e quanto, invece, **si rappresenta quale traduzione in concreto di più generiche previsioni in tema di prevenzione per la sicurezza e l'igiene, tuttavia ad oggi strutturate sulla professione medica o sanitaria paramedica.**

In altri termini, si chiede una rilettura del dato normativo, con individuazione di criteri di soddisfacimento dello stesso adeguati e conferenti alla professione di psicologo e psicoterapeuta e alla tipicità della prestazione erogata.

**L'Ordine degli Psicologi della Lombardia ha dato mandato al proprio consulente legale, Avv. Emanuele Kohler del Foro di Milano, affinché provveda ad un'esatta ricostruzione con riferimento a:**

1. **Gli specifici adempimenti richiesti da ciascuna ATS della Regione Lombardia in tema di requisiti strutturali e tecnologici minimi per gli studi professionale;**
2. **L'individuazione della fonte (ad es. norma nazionale o regionale, circolare, determina interna, ecc.) con riferimento a ciascuna specifica.**

Tale urgente e improrogabile attività conoscitiva è prodromica ad una successiva, ma altrettanto urgente, interlocuzione dell'Ordine professionale con le ATS e con Regione Lombardia volta a consentire un'applicazione della normativa vigente (a cui gli psicologi non intendono sottrarsi) in conformità alle specifiche della professione.

I nostri iscritti, con le molteplici segnalazioni, ci manifestano il loro stato di incertezza, l'incomprensione di talune richieste di specifiche strutturali, nonché la forte perplessità circa l'effettiva esigenza normativa delle stesse.

È nostro dovere pertanto riuscire a fornire agli stessi ogni informazione utile, nonché di individuare i margini di intervento in favore della categoria professionale.

Per quanto sopra esposto

#### SI CHIEDE

- che venga fornita dai Dipartimenti, ovvero dalle Unità Operative e/o uffici di competenza, la **disponibilità ad un interlocutorio e informativo**



**confronto con il nostro consulente legale, Avv. Emanuele Kohler**, il quale prenderà contatto con i Vs recapiti al fine di raccogliere ogni informazione utile per una dettagliata e circostanziata ricostruzione della problematica.

L'interlocuzione col consulente, si ribadisce, avrà finalità meramente conoscitive e sono volte esclusivamente a consentire allo stesso di fornire la più esaustiva consulenza e rappresentazione della problematica.

**Si chiede inoltre**, nelle more dell'interlocuzione di fornire ai nostri iscritti ogni più ampio margine di **proroga o sospensione alle attività di accertamento o di richiesta di adeguamento**, nei limiti consentiti dai doveri dell'Amministrazione interpellata, al fine di consentire al nostro Ente di fornire un'adeguata ed esaustiva informativa a tutti gli psicologi e psicoterapeuti interessati.

Certi di una fattiva e produttiva collaborazione, si porgono i migliori saluti

**La Presidente**

**Laura Parolin**

(Firma omessa ex art.3  
del D.Lgs. n.39/1993)